



DECISIONE DI CONTRARRE

n. 08 del 09/02/26

OGGETTO: Decisione di contrarre per l'affidamento di un incarico di rappresentanza in giudizio dell'Agencia Industrie Difesa ad un professionista esterno ex art. 56 del D.lgs. 36/2023 per il contenzioso AID c. eredi di Antonino Consolo presso il Tribunale di Messina.

IL DIRETTORE

VISTI Il D.P.R. 28/12/2000 nr. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa";
Il D.Lgs. 30/03/2001 nr. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Il D.Lgs. 07/03/2005 nr. 82, Codice dell'ordinamento digitale;
La Legge 27/12/2006 nr. 296 art. 1, commi 449-450, rispetto delle convenzioni e obbligo di ricorso al mercato elettronico;
Il D.Lgs. 81/2008, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare la Determinazione VCP n.3 del 05/03/2008 relativamente alla predisposizione del documento unico dei rischi da interferenze;
Il. 13/08/2010 nr. 136 artt. 3-7, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed accertamenti fiscali;
La Legge 23/12/2014 nr. 190 art. 1, comma 629, lettera b, disposizioni in materia di "Split Payment";
Il D.M. 03/04/2013 nr. 55, regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
D.lgs. 31/03/2023 nr. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n.78;

DATO ATTO che le procedure di affidamento sono espletate nel rispetto degli atti di programmazione dell'Agencia Industria Difesa;

VISTO il d. lgs. 30.07.1999 n. 300 recante la riforma del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15.03.1997 n. 59 e, in particolare, l'art. 22 comma I, è stata istituita l'Agencia Industrie Difesa;

VISTO Il Decreto del Ministro della Difesa del 13/05/2022, con il quale è stato approvato il regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Agencia Industria Difesa;

VISTA la Convenzione stipulata tra il Ministero della Difesa e Il Direttore Generale dell'Agencia Industrie Difesa;

VISTA la lettera prot. M_D AF47957 REG2026 0001776 09-02-2026 con la quale l'Ufficio Affari Legali, Contenzioso e Attività normativa ha rappresentato l'esigenza in oggetto;

TENUTO CONTO che In data 10 settembre 2025 i signori Russo Maria, Consolo Maria Smeralda e Consolo Gaetano, in qualità di eredi del sig. Consolo Antonino - già in servizio presso l'Arsenale di Messina e deceduto in data 28 giugno 2017 per mesotelioma pleurico correlato all'esposizione ad amianto - hanno notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina il ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 354, co. 2, c.p.c. unitamente al decreto di fissazione della prima udienza emesso dal predetto Tribunale nell'ambito del giudizio iscritto al n. RG 473/2023;

CONSIDERATO che con nota avente prot. n. 972 del 22 gennaio 2026, questo il predetto Ufficio ha trasmesso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina specifico rapporto informativo finalizzato a consentire alla stessa di disporre degli elementi utili alla difesa in giudizio dell'Agencia;

PRESO ATTO che con nota avente prot. n. 1169 del 27 gennaio 2026 l'Avvocatura Distrettuale, in riscontro al predetto rapporto, ha rappresentato di non poter assumere la difesa di questa Agencia,

avendo ravvisato la sussistenza di un conflitto di interessi tra la posizione processuale di quest'ultima e quella assunta dal Ministero della Difesa, per la rappresentanza del quale l'Avvocatura Distrettuale ha già provveduto alla costituzione in giudizio nell'ambito del contenzioso in oggetto;

- CONSIDERATO** altresì, che il contenzioso in esame non rientra, in ragione del suo oggetto, tra le controversie per le quali l'art. 417 bis c.p.c. consente alle amministrazioni pubbliche, limitatamente al giudizio di primo grado di poter stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti;
- TENUTO CONTO** che con la predetta lettera l'Ufficio Affari Legali, Contenzioso e Attività Normativa ha individuato l'Avv. Ester Stancanelli per la citata difesa in quanto di comprovata professionalità ed esperienza, attesa inoltre l'economicità dell'affidamento essendo del foro di Messina;
- CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere stante l'imminente scadenza dei termini processuali;
- TENUTO CONTO** che il codice degli appalti all'art. 56 contempla i servizi legali nell'alveo degli affidamenti esclusi;
- DATO ATTO** che, la casistica dell'art. 56 del D. Lgs 36/2023 costituisce una disciplina più agevole per alcuni contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici ma sottoposti solo alla disciplina generale ed in particolare al rispetto dei principi indicati nell'art. 4 dello stesso codice;
- CONSIDERATO** che, in applicazione del principio di proporzionalità, è ammesso l'affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore ad € 140.000,00 anche senza previa consultazione di più operatori economici, in applicazione con quanto disposto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023;
- CONSIDERATO** che, i servizi legali di cui all'art. 56, possono essere svolti solo da soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato ed iscritti a specifico albo;
- RISCONTRATA** l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'AID;
- RILEVATO** che, per quanto non indicato nel presente provvedimento, si applicano i principi di trasparenza di cui al D. lgs. 36/2023;
- CONSIDERATA** l'economicità del servizio attestata dal Capo Ufficio Affari Legali, Contenzioso e Attività Normativa, pari a € 8.270,00 complessivi;

DECIDE

Per le motivazioni indicate nelle premesse, e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **DI SODDISFARE**, l'esigenza in argomento, in ossequio al principio di risultato, mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 all'**Avvocato Ester Stancanelli** del foro di Messina;
2. **DI DARE ATTO** che al termine della procedura verrà formalizzato l'ordinativo applicando il prezzo proposto;
3. **DI DARE ATTO** che il contratto viene concluso in forma scritta, mediante lettera di ordinazione, in formato elettronico con sottoscrizione digitale;
4. **DI IMPEGNARE**, per il presente affidamento, la spesa complessiva massima presunta di € 8.270,00 (accessori di legge inclusi);
5. **DI NOMINARE**, ai sensi dell'art. 15 co. 1 e dell'All. I.2 del D.lgs. n. 36/2023 Responsabile Unico del Progetto, l'Avvocato **Catia LIVIO**;
6. **DI NOMINARE** ai sensi dell'art. 7 dell'All. I.2 D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 565 co. 1 lett. c del TUOM, Responsabile per la Fase di Affidamento, il Ten.Col. C.C.r.n. **Valerio IACUELLI**;


IL DIRETTORE GENERALE
Fiammetta SALMONI

VISTO:
Il Capo Ufficio Attività Contrattuale
Ten. Col. C.C.r.n. **Valerio IACUELLI**

